

Allegato "A" – Avviso pubblico

Avviso pubblico per l'avviamento a selezione **RISERVATO** alle persone iscritte al **Collocamento obbligatorio legge n. 68/99 - art. 1, co. 1** di n. 1 Operatore Tecnico Addetto Accoglienza – area personale di supporto Comparto Sanità, contratto a tempo pieno e indeterminato da destinare l'AST di Macerata

ART. 1 – RICHIESTA DI PERSONALE: DETTAGLIO

Ente Pubblico richiedente	Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata
C.F. / Partita IVA	02175860424
Indirizzo Ente Pubblico	Via Annibali, 31/L Piediripa 62100 Macerata
Data della richiesta	11/12/2025
N° posti:	1
Tipologia contrattuale	Tempo pieno 36 h sett. li
Durata del rapporto di lavoro	Tempo indeterminato
Qualifica professionale Descrizione - Codice Classificazione delle Professioni ISTAT 2011	Operatore Tecnico addetto all'accoglienza cod. ISTAT 2011 digit 4: "Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio"
Posizione economica	CCNL Comparto sanità 4° livello (cat. B)
Prova selettiva a cura dell'Ente Pubblico richiedente. La prova selettiva non comporta una valutazione comparativa, ma è finalizzata alla formulazione di un giudizio di "Idoneità"	Prova attinente alle mansioni del profilo richiesto
Orario	36 ore settimanali. La turnazione di 8 ore si sviluppa su tutto l'arco della giornata (mattina, pomeriggio, notte) compresi i giorni festivi.
Sede di lavoro	La sede di lavoro è individuata al momento della firma del contratto su uno dei tre ambiti in cui è composta l'AST Macerata (Camerino, San Severino Marche, Macerata, Civitanova Marche)
Mansioni del profilo richiesto	Attività di front-office, ovvero fornire informazioni all'utenza. Rispondere sia telefonicamente sia direttamente alle richieste/domande poste dal cittadino. Svolgere servizio di portineria dove, oltre ad avere una funzione di centralinista, si consegnano referti. Rispondere alle esigenze del cittadino che chiede informazioni, indicazioni. Sono affidati al portiere ulteriori compiti come quello di ricercare il personale reperibile, di chiamare ditte di manutenzione in situazioni di emergenza e su specifiche disposizioni dei responsabili. Apertura e chiusura porte di accesso all'esterno.
Titolo di studio minimo	Possesso del Diploma di Istruzione Secondaria di primo grado

ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO

- possesso dello stato di disoccupazione. Quindi: essere privi di lavoro o svolgere un'attività lavorativa, subordinata o autonoma, che produca redditi inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente (D. Lgs. 150/2015 art. 19 e ss.mm.ii.) per il mantenimento dello stato di disoccupazione; aver rilasciato la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro) e sottoscritto il Patto di servizio personalizzato con il Centro per l'Impiego di competenza;
- iscrizione ai sensi della L. n. 68/99 dei soggetti di cui all'art. 1, co. 1 in data antecedente rispetto alla data di richiesta dell'Ente assumente;
- cittadinanza italiana;
- cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea o familiare non avente la cittadinanza di uno stato comunitario ma titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 7, co. 1, L. n. 97/13);
- cittadinanza di Paese Extra-U.E. con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o con lo status di rifugiato ovvero di status di protezione sussidiaria (art. 7, co. 3-bis, L. n. 97/13);
- requisiti richiesti per le assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni e non aver riportato condanne penali che comportino la sanzione accessoria dell'interdizione, temporanea o perpetua, dai pubblici uffici;
- Possesso del Diploma di Istruzione secondaria di primo grado. In caso di candidati provenienti da un paese della Comunità Europea o da paesi terzi è richiesta l'equivalenza al corrispondente titolo di studio conseguito in Italia rilasciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 38, commi 3, 3-bis del D.Lgs. n. 165/01). La presentazione della candidatura è altresì ammessa a coloro che sono in possesso del titolo di equipollenza al corrispondente titolo italiano. Copia del documento di equivalenza/equipollenza da produrre in allegato alla domanda;
- conoscenza della lingua italiana per gli stranieri;
- possesso della Qualifica richiesta.

Tutti i requisiti debbono essere posseduti in data antecedente alla richiesta dell'Ente assumente ad esclusione della Qualifica.

Si precisa che il riconoscimento e la registrazione della "Qualifica" di cui al successivo art. 3 può avvenire il giorno stesso della presentazione della domanda di partecipazione e anche successivamente fino alla data di scadenza dell'Avviso, a fronte di idonea documentazione da rendersi da parte dell'utente.

Fatta eccezione per i requisiti specifici relativi alla L. n. 68/99, i restanti saranno oggetto di controllo ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.ii. da parte dell'Ente assumente.

Per informazioni rivolgersi al Centro per l'Impiego presso cui si è iscritti nelle liste di cui all'art. 1 co. 1 della L. 68/1999

ART. 3 – RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA

Il riferimento alla “Qualifica” è da intendersi quello alla nomenclatura e ai dizionari terminologici di cui al D.M. 30/10/2007 e successivi aggiornamenti (Classificazione ISTAT delle Professioni 2011), così come indicato all’art. 2 delle disposizioni operative approvate con Decreto del Dirigente della ex P.F. del Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali n. 265/17 e D.G.R. n. 779/17, nonché all’allegato “A”, punto 3, della D.G.R. n. 737/18 e alla successiva D.G.R. n. 1173/2018.

Riguardo all’attribuzione della qualifica, ai sensi del DDPF n. 462 del 16/12/2021, si applicano per analogia le regole di cui al punto 4) Allegato A del DDPF n. 252 del 25 giugno 2021.
Nel caso in questione, trattandosi di professionalità amministrative, il riferimento è al 1° “Digit” della classificazione ISTAT cod. 4 “Professioni esecutive nel lavoro d’ufficio”.

Per coloro che non avessero la qualifica già registrata presso il CPI competente, la stessa sarà apposta d’ufficio a fronte di semplice possesso del diploma di terza media (requisito di accesso) o titolo superiore, auto-dichiarato in sede di domanda.

ART. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

Per aderire all’occasione di lavoro oggetto del presente Avviso, è necessario il Verbale d’invalidità valido fino alla data di scadenza dell’Avviso (termine finale di presentazione della domanda) e ultimo in termini di rilascio. Il citato documento è abitualmente depositato agli atti del Centro per l’Impiego di iscrizione.

Qualora tale documentazione non fosse più valida o comunque non fosse valida fino alla data di scadenza dell’Avviso, è ammessa la possibilità di partecipare con le modalità esplicitate nel Decreto del Dirigente di P.F. n. 1516/18 (Ammissione con Riserva).

Per la documentazione di cui al DPCM 13 gennaio 2000 della Commissione Medica, allineata al Verbale d’invalidità, si rinvia all’art. 7 del presente Avviso.

La domanda di partecipazione al presente Avviso può essere presentata al Centro per l’Impiego di iscrizione del candidato, entro la scadenza del **31/01/2026** con una delle seguenti modalità:

- a. il Servizio di Poste Italiane S.p.A., con raccomandata A.R., indirizzata al Centro per l’Impiego presso cui il candidato risulta iscritto. Al riguardo, saranno prese in considerazione solo le domande spedite entro il giorno della scadenza di cui sopra (fa fede il timbro e la data di spedizione delle domande);
- b. tramite PEC (da PEC personale a PEC del CPI) all’indirizzo del Centro per l’Impiego di iscrizione del candidato (regione.marche.centroimpiegonomecomune@emarche.it), ai sensi della Legge n. 68/99, entro e non oltre la data di scadenza di cui sopra.
- c. tramite e-mail ordinaria all’indirizzo del Centro per l’Impiego di iscrizione del candidato ai sensi della Legge n. 68/99 (centroimpiegonomecomune.legge68@regione.marche.it), entro e non oltre la data di scadenza di cui sopra; sarà onere del Centro dare conferma di ricezione della domanda all’interessato e altresì sarà onere dell’interessato controllare la conferma di ricezione da parte del Centro

- d. di persona, allo sportello del Centro per l'Impiego di iscrizione del candidato, previo appuntamento. Per gli appuntamenti, si veda link dei contatti, di seguito riportato:
<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Region/Centri-Impiego/Dai-CPI>

La Regione Marche e le sue strutture organizzative (Centri per l'Impiego nel caso di specie) non assumono responsabilità per eventuali disguidi postali, malfunzionamenti della posta elettronica e degli strumenti informatici o altri impedimenti comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore che comportino il mancato rispetto del termine indicato.

La domanda va predisposta utilizzando il modello che, allegato al presente Avviso (MODELLO DI CANDIDATURA ALL'AVVIAMENTO A SELEZIONE), ne costituisce parte integrante; il modello può essere reperito presso i Centri per l'Impiego della Regione Marche ed eventuali Sportelli territoriali, oppure scaricato dal sito istituzionale della Regione Marche www.regione.marche.it al seguente link: <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Region/Centri-Impiego/Offerte-enti-pubblici>.

Per informazioni rivolgersi al Centro per l'Impiego di iscrizione ai sensi della L. n. 68/99.

ART. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Le cause che determinano l'esclusione d'ufficio delle richieste di partecipazione alla selezione di cui all'art. 1 del presente Avviso sono le seguenti:

- domande presentate da soggetti diversi dal richiedente;
- domande inoltrate con modalità differenti da quelle indicate all'art. 4;
- domande non sottoscritte dal soggetto richiedente;
- domande presentate senza l'allegato documento di identità in corso di validità, fronte retro, anche per le domande in formato cartaceo, con firma autografa, trasmesse scansionate per PEC;
- domande presentate oltre il termine di scadenza;
- domande incomplete;
- mancanza dei requisiti obbligatori per accedere alla selezione.

Saranno altresì escluse quelle domande di partecipazione non perfezionate con il riconoscimento e la registrazione della "Qualifica" entro la data di scadenza dell'Avviso, a fronte di idonea documentazione da rendersi da parte dell'utente.

Il Centro per l'Impiego di iscrizione del candidato provvederà a comunicare agli interessati il non accoglimento della domanda.

L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità del candidato ai recapiti forniti dallo stesso, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dei recapiti forniti dal candidato medesimo, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti suddetti o dell'indirizzo dichiarato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o di posta elettronica o telefonici, comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Fatta eccezione per i requisiti specifici relativi alla L. n. 68/99, i restanti, di cui all'art. 2 del presente Avviso, saranno oggetto di controlli più approfonditi da parte dall'Ente assumente ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.ii.

ART. 6 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Graduatoria (singola o aggregata a partire dalle graduatorie locali) sarà formata tenendo conto dei criteri enunciati dalle disposizioni vigenti, in particolare: D.G.R. n. 2756/2001 e D.G.R. n. 757/2018 e ss.mm.ii., incluso il Decreto di P.F. n. 1516/2018; Allegato al D.P.R. n. 246/1997 che sostituisce la tabella allegata al D.P.R. n. 487/1994.

In particolare, i criteri adottati sono:

- anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
- condizione economica;
- carico di famiglia;
- grado di invalidità.

A parità di punteggio complessivo ed eventuale parità di anzianità di iscrizione, viene concessa priorità al candidato con minore età anagrafica.

Graduatoria Regionale Unica Integrata: ai fini della redazione della Graduatoria Regionale Unica Integrata, i Centri per l'Impiego di iscrizione dei candidati provvedono alla formazione delle rispettive graduatorie locali, attraverso il sistema informativo Job Agency.

I Responsabili dei CPI valideranno, mediante apposita nota firmata, contrassegnata con ID (documento interno Paleo), le Graduatorie locali generate dal sistema informativo Job Agency e opportunamente bloccate dallo stesso alla data della validazione. Nella citata nota dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:

- Atto di approvazione dell'Avviso Pubblico;
- Ente richiedente;
- data della richiesta;
- Candidati inseriti in Graduatoria ammessi alla selezione, nome e cognome, codice ID SIL, con l'indicazione del:
 - codice della Qualifica richiesta (Classificazione delle Professioni ISTAT 2011)
 - punteggio finale assegnato a ciascun candidato;
 - Candidati esclusi, nome e cognome, codice IDSIL, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione.

Solo dopo la ricezione di tutte le citate note, il CPI di Macerata provvederà alla predisposizione della Graduatoria Unica Integrata Regionale.

La Graduatoria Unica Integrata Regionale, comprensiva dell'elenco degli esclusi, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sarà approvata con Decreto del Dirigente del Settore Servizi per l'Impiego e Politiche del Lavoro e avrà come Responsabile di procedimento, il Responsabile P.O. di riferimento.

La Graduatoria Unica Integrata sarà pubblicata:

- sul BUR Marche e sul sito www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente;
- sul sito istituzionale della Regione Marche al seguente link:
<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Servizi-al-cittadino/Offerte-da-Enti-pubblici>

La Graduatoria sarà altresì affissa sulla bacheca del Centro per l'Impiego di Macerata e sulla bacheca dei Centri per l'Impiego regionali e degli eventuali Sportelli territoriali (Graduatoria Regionale Unica Integrata).

Per esigenze di tutela della privacy, i candidati, anche quelli esclusi, saranno identificati tramite l'IDSIL attribuito, all'atto dell'iscrizione, dall'applicativo informatico Job Agency e consegnato o comunicato al candidato.

La graduatoria ha validità dalla data di approvazione e sarà utilizzata mediante scorrimento per sostituire i candidati avviati non risultati idonei o che non si siano presentati a sostenere la prova di idoneità.

ART. 7 – VALUTAZIONE DEL COMITATO TECNICO DECADENZA DALLA GRADUATORIA

Prima dell'avvio a selezione dei nominativi in posizione utile in Graduatoria, ai fini dell'espletamento delle prove di idoneità, è necessaria la valutazione del Comitato Tecnico (CT), organo previsto dall'art. 8, co. 1-bis, Legge n. 68/99.

Sono vincolati al parere obbligatorio del Comitato Tecnico gli avviamenti a selezione dei candidati ai fini delle prove di idoneità e di conseguenza anche i successivi nulla osta al lavoro.

Ai fini della valutazione del Comitato Tecnico di compatibilità delle mansioni con le residue capacità lavorative delle persone con disabilità è necessario che i Centri per l'Impiego di iscrizione dei candidati siano in possesso dei seguenti documenti da sottoporre al Comitato stesso:

- 1. Verbale d'invalidità valido e ultimo in termini di rilascio;**
- 2. Documentazione di cui al DPCM 13 gennaio 2000 della Commissione Medica per l'accertamento della capacità globale, ai fini del collocamento mirato L. n. 68/99, allineata al Verbale d'invalidità.**

FASE A- Al momento della presentazione della candidatura
--

Riferimento al Documento di cui al n. 1:

il Verbale d'invalidità deve essere prodotto, ove quello in possesso del Centro per l'Impiego non sia più valido o non sia più l'ultimo in termini di rilascio.

Il Verbale d'invalidità deve essere valido alla presentazione della candidatura e restare valido fino alla data di scadenza dell'Avviso Pubblico (termine finale di presentazione della candidatura).

Il punteggio derivante dal suddetto Verbale resterà assegnato al candidato e non sarà modificato per l'avviamento riferito allo stesso Avviso.

E' fatta salva l'ammissione con riserva alla selezione dei candidati in possesso dei Verbali d'invalidità non più validi, come sopra, perché soggetti a revisione. Si rinvia al Decreto del Dirigente di P.F. n. 1516 del 23/11/2018 per le condizioni, le modalità e le penalità a cui sono soggetti i candidati ammessi con riserva.

Si raccomanda, a chi non fosse in possesso del Verbale aggiornato di cui al n. 1, di provvedere al più presto a richiederne il rilascio, data la necessità di sottoporre poi il suddetto Verbale al Comitato Tecnico, prima dell'avviamento alla prova d'idoneità.

Riferimento al Documento di cui al n. 2:

- in linea generale, la Documentazione di cui al DPCM 13 gennaio 2000 va prodotta se la stessa non sia già stata depositata presso il Centro per l'Impiego o se quella in possesso del Centro non sia più aggiornata e allineata al Verbale.
- la candidatura è accettata anche in mancanza del citato DPCM, tuttavia si raccomanda a chi non ne fosse in possesso di provvedere al più presto a richiederne il rilascio, data la necessità di sottoporre poi la suddetta documentazione al Comitato Tecnico, prima dell'avviamento alla prova d'idoneità.

FASE B - Prima dell'avviamento alla prova d'idoneità

Entrambi i Documenti di cui al n. 1 e al n. 2, se non siano già in possesso del Centro per l'Impiego, devono essere assolutamente prodotti, atteso che l'avviamento alla prova d'idoneità è preceduto dalla valutazione obbligatoria e vincolante del Comitato Tecnico.

Riguardo al Verbale d'invalidità di cui al n. 1, valido e ultimo in termini di rilascio, ai sensi del DDPF n. 1516/2018 su richiamato, non si darà corso all'avviamento dei candidati i quali, sebbene ammessi con riserva (possessori di Verbali d'invalidità non più valevoli perché soggetti a revisione), non presentino il Verbale aggiornato e pertanto in corso di validità; in tal caso si procederà a far scorrere la Graduatoria con i candidati utilmente collocati nell'ordine successivo. Per quanto qui non espressamente riportato, si rinvia al citato DDPF n. 1516/2018, per condizioni, modalità e penalità, ai fini dell'ammissione con riserva dei candidati in possesso di Verbali d'invalidità scaduti soggetti a revisione.

Ugualmente non si darà corso all'avviamento dei candidati ammessi, i cui Verbali scadano successivamente alla scadenza dell'Avviso e quindi non più validi al momento dell'avviamento.

Per i candidati, i cui Verbali scadano successivamente alla data di scadenza dell'Avviso, vale la raccomandazione di cui sopra con l'ammonimento che il Verbale dovrà essere prodotto entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla richiesta del Centro per l'Impiego o comunque in tempo utile prima che si dia corso all'avviamento alla prova di idoneità, pena lo scorrimento della graduatoria. Il punteggio in graduatoria non subirà variazione, considerato che i candidati sono stati ammessi alla selezione con un Verbale valido fino alla scadenza dell'Avviso, fatta salva tuttavia, nel Verbale aggiornato, la percentuale minima d'invalidità che consente l'iscrizione al collocamento mirato di cui alla L. n. 68/99.

In ogni caso, se la percentuale d'invalidità del Verbale aggiornato dovesse scendere al di sotto della soglia minima fissata dalla L. n. 68/99, i candidati saranno cancellati dall'Elenco di cui alla L. n. 68/99 e quindi dalla Graduatoria di cui all'Avviso.

Riguardo alla Documentazione del DPCM 13 gennaio 2000 di cui al n. 2, che in linea generale deve essere allineata al Verbale d'invalidità, si precisa che, in caso di assenza del documento o di

disallineamento con il Verbale, il Centro per l'Impiego di iscrizione CONVOCA la persona interessata per invitare la medesima a produrre entro i successivi 7 giorni lavorativi la documentazione

La **CONVOCAZIONE** viene effettuata mediante mezzi informali quali telefonata e messaggistica telefonica o con posta elettronica, utilizzando i recapiti forniti dal candidato stesso. Ciò in analogia con quanto previsto al co. 15-quinquies, art. 4, D.L. 28/01/2019, n. 4, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, co. 1, L. 28 marzo 2019, n. 26.

L'invito a produrre la Documentazione aggiornata o in alternativa la Ricevuta attestante la richiesta inoltrata può essere rivolto mediante lettera Raccomandata A.R. all'indirizzo dichiarato nella domanda dal candidato o mediante PEC, ossia all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del destinatario.

La Documentazione, deve essere prodotta entro i successivi 7 giorni lavorativi dalla ricezione della Raccomandata o della PEC.

Così come già disposto al precedente art. 5, l'Amministrazione non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità del candidato ai recapiti forniti dallo stesso, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dei recapiti forniti dal candidato medesimo, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti suddetti o dell'indirizzo dichiarato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o di posta elettronica o telefonici, comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

IL CANDIDATO CHE RISULTI PRIVO E CHE NON PRODUCA, ENTRO IL TERMINE STABILITO, LA DOCUMENTAZIONE DECADE DALLA GRADUATORIA.

ART. 8 - AVVIAMENTO A SELEZIONE DEI NOMINATIVI IN POSIZIONE UTILE

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, co. 2, del D.P.R. n. 487/1994, così come modificato dal D.P.R. n. 246/1997 e della successiva D.G.R. Marche n. 737/2018, l'Ufficio competente avvia alla prova, tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, con il parere favorevole del Comitato Tecnico, seguendo l'ordine della Graduatoria di cui al precedente art. 6, in misura pari al doppio dei posti da ricoprire.

Nella comunicazione di avviamento a selezione sarà resa nota all'Ente la valutazione espressa dal Comitato Tecnico nei riguardi del candidato avviato.

La prova d'idoneità è di competenza esclusiva dell'Ente assumente.

Si precisa che non trattasi di una procedura comparativa ma di una semplice prova di idoneità; sarà cura dell'Ente assumente comunicare detta specifica ai candidati nella lettera di convocazione.

La prova di idoneità dovrà essere espletata dall'Ente prima possibile e comunque entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione, nel rispetto della norma vigente.

L'esito della prova di idoneità del candidato dovrà essere comunicato dall'Ente al/candidato/a e al Centro per l'Impiego competente entro 5 giorni dalla sua conclusione.

Dopo la ricezione della suddetta comunicazione, se la prova di idoneità del candidato ha dato esito positivo, sarà rilasciato all'Ente assumente il nulla osta al lavoro a favore del candidato medesimo.

ART. 9 - CONTROLLI E SANZIONI

Le Pubbliche Amministrazioni interessate dalla procedura (Regione, CPI ed Ente assumente) si riservano il diritto di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese in conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000 ss.mm.ii.

In caso di dichiarazioni mendaci riscontrate in sede di controllo, anche successivo all'approvazione della Graduatoria e/o all'eventuale inserimento lavorativo, l'interessato, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., decade dai benefici eventualmente acquisiti in forza del presente Avviso e soggiace altresì alla sanzione prevista dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000

ART. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) si informa sulle modalità di trattamento dei dati che i candidati sono chiamati a fornire.

Il Responsabile della Protezione dei dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati è: rpd@regione.marche.it.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. Il Responsabile del Trattamento è Dirigente del Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione Dott. Massimo Rocchi. I dati di contatto del Responsabile del trattamento sono: e-mail: massimo.rocchi@regione.marche.it; PEC: regione.marche.lavoro@regione.marche.it

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono quelli relativi alla procedura di che trattasi afferente all'avviamento al lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - D.Lgs. 30-3-2001, n. 165 - delle persone con disabilità e delle persone appartenenti alle altre categorie protette Collocamento obbligatorio – Collocamento mirato di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e ciò ai sensi degli art. 6, co.1, lett. c) e dell'art. 9, co. 2, lett. h) del Regolamento 2016/679/UE.

I dati raccolti potranno essere trattati anche con strumenti informatici e a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati personali pertinenti, non eccedenti, e adeguatamente anonimizzati saranno pubblicati sul BUR Marche, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Marche (D.Lgs. n. 33/2013), sul sito della Regione Marche

(link: <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Offerte-enti-pubblici>; <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici>), sulle bacheche dei Centri per l'Impiego e degli eventuali Sportelli territoriali.

I dati dei candidati avviati a selezione presso l'Ente saranno comunicati allo stesso limitatamente ai dati di contatto del lavoratore da avviare a selezione (Nome Cognome, data e luogo di nascita, residenza e domicilio, n. telefono, cellulare, e-mail).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e), del Regolamento 2016/679/UE, è determinato:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dal tempo stabilito dai regolamenti;
- per la gestione procedimentale e documentale, da leggi e regolamenti in materia;

- per l'eventuale diffusione, dal tempo previsto da leggi e regolamenti in materia.

Competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l'interessato potrà chiedere l'accesso ai dati che lo riguardano, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento. I dati che l'interessato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura di cui al presente Avviso; il mancato conferimento comporta pertanto, quale conseguenza, la non ammissione alla procedura di che trattasi.

ART. 11 – RICORSO

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. 165/2001 (Tribunale civile ordinario di Ancona - giudice del lavoro).